

FAQ Emergenza COVID-19

Procedura in Mancanza di Occasioni di Lavoro

1. In considerazione dell'attuale periodo di emergenza sanitaria, sono previste deroghe in riferimento alla durata della procedura MOL?

Sì, con riferimento alle istanze presentate al 23 febbraio fino al 31 agosto 2020, la durata viene estesa automaticamente di 4 mesi:

- 6 mesi + 120 giorni qualora il lavoratore abbia meno di 50 anni di età
- 7 mesi + 120 giorni qualora il lavoratore abbia tra i 50 e i 55 anni di età
- 8 mesi + 120 giorni qualora il lavoratore abbia più di 55 anni di età.

2. Sono state previste modifiche alle modalità di erogazione della procedura per le pratiche presentate al 23 febbraio fino al 31 agosto 2020?

Le modalità di erogazione della procedura rimangono invariate, sia in riferimento alla sospensione pre e post data certa di attivazione, sia rispetto alle fattispecie conclusive della procedura prima del suo completamento. Inoltre, restano invariati l'importo corrisposto al lavoratore e l'intervento del Fondo di Solidarietà nei casi già stabiliti dalla contrattazione di settore.

3. Quali sono i termini entro i quali le Parti sono tenute ad incontrarsi per definire e sottoscrivere l'Accordo Sindacale per le procedure presentate al 23 febbraio fino al 31 agosto 2020?

Con riferimento alle procedure interessate dalla deroga (presentate al 23 febbraio fino al 31 agosto) le parti sono tenute ad incontrarsi entro 150 giorni (60 giorni previsti dal CCNL + 30 giorni previsti dall'Accordo del 26 febbraio 2020 + 60 giorni previsti dagli Accordi oggetto della presente circolare) fine mese dalla data certa di attivazione della procedura. Nei casi in cui non venga rispettato detto termine di sottoscrizione, sul verbale di Accordo Sindacale deve essere esplicitata l'ulteriore deroga condivisa tra le parti e deve essere riportata la motivazione che ha comportato il non rispetto dei termini.

Il termine di trasmissione del verbale di Accordo o di mancato Accordo o della documentazione di mancato incontro resta invariato (da allegare su FTWeb entro un mese prima della conclusione della procedura).

4. Occorre inserire comunque l'Accordo Sindacale anche nei casi in cui intervenga una chiusura manuale per dimissioni, licenziamento e ricollocamento entro i 150 giorni fine mese dalla data certa di attivazione?

Nei casi in cui si proceda alla chiusura manuale prima della tempistica in deroga prevista per la sottoscrizione dell'Accordo (150 giorni fine mese dalla data certa di attivazione), l'istanza può essere chiusa e rendicontata anche senza che l'Accordo sia stato sottoscritto e quindi caricato a sistema.

Pertanto, se nei casi descritti il sistema informativo dovesse generare degli errori, le ApL possono procedere all'apertura di un ticket di segnalazione.

5. Come devono essere gestite le istanze che coinvolgono i lavoratori che non possono essere licenziati a causa dei divieti previsti dai Decreti?

Gli Accordi tra le Parti del 9 maggio e del 10 giugno dispongono che "*Le procedure in mancanza di occasioni di lavoro di cui all'art. 25 del CCNL, sono estese per le procedure aperte al 23 febbraio 2020 o che si apriranno entro il 31/08/2020 per un periodo ulteriore pari a 60 giorni; i relativi oneri restano a carico del fondo TI e del fondo di solidarietà sulla base delle disposizioni del CCNL. Tale periodo si considera automaticamente esteso in caso di sopravvenuti interventi normativi/amministrativi che modifichino i termini/periodi in materia di condizionalità/divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.*".

Conseguentemente il Fondo ha predisposto che il termine ultimo per la chiusura di dette istanze sia quello previsto dalla norma che prevede il divieto di licenziamento.

In particolare:

- ai sensi degli Accordi sopra citati le procedure in Mancanza di Occasioni di Lavoro aperte entro il 31 agosto 2020 sono estese per un periodo pari a 4 mesi. Decorso tale ulteriore periodo, qualora permanga il divieto di licenziamento, il termine ultimo per la chiusura di dette istanze è quello previsto dalla norma che prevede il divieto di licenziamento
- le procedure in Mancanza di Occasioni di Lavoro aperte dopo il 31 agosto 2020 seguono gli ordinari termini di durata previsti dal CCNL. Decorsi tali periodi, qualora permarrà il divieto di licenziamento, il termine ultimo per la chiusura di dette istanze sarà quello previsto dalla norma che estenderà il divieto di licenziamento.

Ad ogni modo, le istanze possono essere chiuse anticipatamente nei casi di chiusura manuale già previsti dal Manuale Operativo.

6. Quali sono i termini entro i quali devono essere erogati, per il lavoratore, l'intervento di Bilancio di Competenze e il progetto di Riqualificazione Professionale?

Per le istanze MOL presentate al 23 febbraio fino al 31 agosto 2020, in conseguenza dello slittamento dei termini relativi alla sottoscrizione dell'Accordo Sindacale, vengono prorogate anche le tempistiche di erogazione dell'intervento di Bilancio di Competenze e del progetto di Riqualificazione professionale.

Il percorso di BdC può essere effettuato

- prima della data certa di attivazione, utilizzando la tipologia Qualificazione professionale
- dopo la data certa di attivazione, utilizzando la tipologia Riqualificazione professionale.

Il progetto di Riqualificazione professionale deve essere svolto durante la procedura e concluso un mese prima del termine della stessa.